



# *Istituto Superiore di Sanità*

Decreto n. 335/2023

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE**

- Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, e s.m.i.;
- Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, e s.m.i.;
- Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e s.m.i., recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Visto il Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP) del 27 aprile 2016;
- Visto il D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196, e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e s.m.i.;
- Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca vigente;
- Visto il decreto del Presidente dell'Istituto in data 03 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto Superiore di Sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio e, in particolare, l'art. 27 del decreto medesimo, come modificato con decreto del Presidente dell'Istituto stesso in data 31 marzo 2005;
- Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'art. 2 della L. 4 novembre 2010, n.183;
- Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 ottobre 2014, concernente l'approvazione dello Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 28 giugno 2012, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni disposte a seguito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 31 maggio 2022 e n. 1 del 26 luglio 2022;
- Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in data 02 marzo 2016, concernente l'approvazione del Regolamento di

organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 4, allegata al verbale n. 6, del 31 maggio 2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto ha approvato, una delibera quadro in merito all'attivazione di procedure finalizzate ad assunzioni a tempo determinato gravanti su fondi di progetto con le relative modalità di attivazione;

Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione;

Vista la scheda economica;

Considerato che la selezione di cui al presente bando è finalizzata ad assunzione a tempo determinato i cui oneri non risultano a carico del bilancio di funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, per l'attuazione di progetti di ricerca e che, pertanto, tale assunzione non rientra nel fabbisogno del personale oggetto della programmazione triennale prevista dall'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni richiamata dall'art. 35, comma 4, del ripetuto D.Lgs n. 165/2001 e dal D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218;

## DECRETA

### Art. 1

1. È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Tecnologo – III livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze previste dal progetto: “*Sviluppo di linee programmatiche per l'organizzazione tecnica e metodologica del sistema nazionale di controllo dei contaminanti da processo*” nell'ambito dell'area progettuale: “*Attività di studi e ricerca sulla promozione e tutela della salute pubblica attraverso lo sviluppo, la valutazione e l'applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati ad assicurare la salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l'adozione di appropriati stili alimentari*” presso il **Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria** (durata del contratto: 24 mesi) – codice concorso: **TD TEC SANV 2023 01**.

#### Requisiti:

**Titolo di studio:** *Laurea Magistrale in Biologia (LM 06), Biotecnologie industriali (LM 08), Scienze chimiche (LM 54), Scienze e tecnologie alimentari (LM 70), Farmacia e farmacia industriale (LM 13).*

#### Esperienza:

- *esperienza triennale presso istituzioni pubbliche e/o private nella raccolta, gestione e analisi di controllo e di monitoraggio relativi alla presenza di contaminanti negli alimenti;*
- *esperienza professionale: esperienza nell'elaborazione, presentazione e documentazione dei risultati ottenuti nel corso di programmi di sorveglianza e di controllo sugli alimenti. Esperienza nell'identificazione di prodotti alimentari e delle relative matrici per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema informatico per la raccolta dei dati e delle informazioni in merito al controllo ufficiale degli alimenti;*
- *conoscenza della normativa europea in materia di sicurezza alimentare.*

## Art. 2

1. Alla suddetta selezione possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, i quali, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, siano in possesso di una delle lauree indicate nell'art. 1 e dell'esperienza richiesta.
2. Nella prima seduta la Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dai candidati, accerta per ciascuno di essi il possesso dell'esperienza professionale e ne dà tempestiva notizia all'Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione.
3. Nella stessa seduta la Commissione dovrà individuare i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 6 e dovrà stabilire, altresì, i criteri e le modalità di valutazione della prova-colloquio da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare il punteggio alla prova medesima. Quanto previsto dal presente comma dovrà precedere gli accertamenti di cui al precedente comma 2.

## Art. 3

1. Alla suddetta selezione possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. titolo di studio: una delle lauree indicate nel precedente art. 1 rilasciata da una Università della Repubblica. Nel caso in cui la laurea sia stata conseguita presso una Università estera, il candidato, a pena di esclusione, dovrà dimostrarne l'equivalenza mediante la produzione del provvedimento della competente Università italiana o del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che la riconosca, secondo la vigente normativa in materia;
  - b. idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione;
  - c. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; possono partecipare i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno permanente; cittadinanza di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria;
  - d. età non superiore a 65 anni.

I candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precederà la valutazione dei titoli di merito.

2. Non possono essere ammessi alla selezione:
  - a. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
  - b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  - c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
4. L'esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche.

## Art. 4

1. La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato elettronico, compilando il "*modulo di domanda*" presente nell'applicazione disponibile all'indirizzo *selezionionline.iss.it*, con

- esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
2. Per poter accedere al suddetto “*modulo di domanda*” il candidato dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative tramite *helpdesk* dell'applicazione.
  3. Per partecipare alla selezione, il candidato dovrà versare una quota di partecipazione pari a euro 10,00 tramite piattaforma *E-commerce* ISS all'indirizzo: *pagopa.iss.it*.
  4. Il candidato, dovrà allegare al “*modulo di domanda*” i seguenti documenti:
    - a. elenco titoli con numerazione sequenziale e continua. Nell'elenco titoli, il candidato dovrà indicare il titolo di studio, nonché il possesso dei titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di cui al successivo art. 12;
    - b. una dichiarazione attestante l'esperienza e tutti i requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando. Per quanto concerne l'esperienza, dovrà specificare l'attività prestata, il periodo e la struttura dove è stata svolta. Detta dichiarazione dovrà essere inserita come allegato “*Modulo dichiarazioni sostitutive*” nel portale “*SelezioniOnline*”;
    - c. copia documento di identità;
    - d. ricevuta di pagamento quota di partecipazione.
  5. Il bando della selezione sarà inserito nel sito *internet* dell'Istituto Superiore di Sanità – [www.iss.it](http://www.iss.it) nell'area “*Bandi di concorso*”.
  6. Nel caso in cui la laurea sia stata conseguita presso una Università estera, il candidato, a pena di esclusione, dovrà dimostrarne l'equivalenza mediante la produzione del provvedimento della competente Università italiana o del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. In tal caso il candidato dovrà dichiarare nell'elenco titoli di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero di essere in possesso del riconoscimento ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.
  7. Il candidato dovrà indicare nel predetto elenco titoli il possesso dell'esperienza di cui all'art.1 del presente bando, precisando la struttura presso la quale l'attività è stata svolta ed il relativo periodo.
  8. L'eventuale portatore di *handicap*, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge 05 febbraio 1992, n. 104, dovrà specificare l'ausilio necessario per sostenere la prova-colloquio in relazione al proprio *handicap*. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno messe in atto speciali modalità di svolgimento della suddetta prova, per consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di parità con gli altri candidati.
  9. I candidati i cui “*moduli di domanda*” e l'elenco titoli non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione saranno esclusi dalla selezione medesima con decreto motivato.
  10. L'Istituto non assume responsabilità per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

2. Il Titolare del trattamento dati è l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in viale Regina Elena, n. 299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: [protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it).
3. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
5. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
6. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
7. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

#### Art. 6

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti **30,00**.
2. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

**ctg.1) Servizi ed attività prestati presso istituzioni di ricerca nel settore della Sanità Pubblica:**  
fino a punti **18,00**

Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

**ctg.2) Pubblicazioni e/o attività tecnico-scientifiche:** fino a punti **10,00**

Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti **0,50**;

**ctg.3) Specializzazioni, Borse di studio, Dottorati di ricerca, Partecipazione a corsi di formazione; vincite o idoneità in pubbliche selezioni o concorsi ed altri titoli culturali e professionali:** fino a punti **2,00**

Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti **0,50**.

3. Il candidato non dovrà presentare materialmente alcun titolo, bensì dovrà allegare al "*modulo di domanda*" di cui al precedente art. 4 un elenco dei titoli con numerazione dei titoli stessi sequenziale e continua.
4. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
5. L'Istituto procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato.
6. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla Commissione prima di procedere alla valutazione stessa.
7. Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione verrà comunicato ai singoli candidati a cura della Commissione stessa.
8. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, dovrà precedere la prova-colloquio di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 7**

1. La prova-colloquio verterà sugli argomenti di seguito indicati:
  - a) *argomenti concernenti l'esperienza richiesta;*
  - b) *discussione sull'attività svolta e sui titoli prodotti;*
  - c) *conoscenza della lingua inglese.*
2. Per la valutazione della prova-colloquio, la Commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti **90,00**. Per superare detta prova, il candidato dovrà riportare un punteggio non inferiore a punti **63,00**.
3. La prova-colloquio potrà essere svolta per via telematica. La prova stessa non potrà aver luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della legge 08 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
4. L'avviso per la presentazione alla prova-colloquio sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova-colloquio, la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sarà affisso nella sede in cui la prova stessa avrà luogo.
6. Per sostenere la prova-colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validità.

#### **Art. 8**

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione.

#### **Art. 9**

1. La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Presidente dell'Istituto, avrà la composizione prevista dall'art. 27, comma 8, del D.P. 03 ottobre 2002, come modificato con D.P. 31 marzo 2005. Detto provvedimento sarà pubblicato sul sito *Internet* dell'Istituto Superiore di Sanità: [www.iss.it](http://www.iss.it).

#### **Art. 10**

1. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e il voto riportato nella prova-colloquio.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.

#### **Art. 11**

1. Per lo svolgimento della prova-colloquio, si osserveranno le norme di cui alla legge 05 febbraio 1992, n. 104, al D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art.12**

1. I candidati che abbiano superato la prova-colloquio e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Ufficio

reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto Superiore di Sanità, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestanti il possesso di tali titoli fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

2. La riserva è la seguente:
  - a) riserva nel limite del 30%, ai sensi dell'art.39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, come modificato dall'art.18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e dall'art. 11 comma 1, lett. c) del D.lgs. 31 luglio 2003 n. 236, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta nonché a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme (articoli 1014 e 678 del D.Lgs 66/2010). Per il calcolo di tale riserva si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 7, del D.Lgs. n. 215/01 e dal comma 4 del predetto art. 1014.
3. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, da comprovarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a seconda dei casi.
3. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
  - a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  - b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;
  - c. dall'età. È preferito il candidato più giovane di età.
4. Il candidato che abbia omissso di dichiarare nell'elenco titoli il possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a parità di merito di cui sopra non potrà beneficiare dei medesimi.
5. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: [protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it) entro il termine indicato nel comma 1. A tal fine, farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
6. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

### **Art. 13**

1. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di cui al precedente art. 12, con decreto del Direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche, sarà approvata la graduatoria di merito della selezione indetta con il presente bando, e verrà dichiarato il relativo vincitore.
2. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
3. La graduatoria sarà pubblicata, altresì, sul sito *Internet* dell'Istituto Superiore di Sanità: [www.iss.it](http://www.iss.it), nella sezione "*Bandi di concorso*".

#### Art. 14

1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 15, sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del CCNL 07 aprile 2006, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo la durata indicata nel precedente art. 1, e contestualmente ad assumere servizio.
2. Il rapporto con contratto a termine è disciplinato dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti il personale dell'Istituto, in quanto compatibili con la specialità del rapporto stesso.
3. Al nuovo assunto sarà corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al III livello professionale che compete al profilo di Tecnologo, previsto dal CCNL per il comparto istruzione e ricerca vigente, oltre gli assegni spettanti a termini delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di settore o aziendale.
4. Sarà considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.

#### Art. 15

1. Il candidato dichiarato vincitore dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:
  - 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (*in carta semplice*), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:
    - a. la data e il luogo di nascita;
    - b. la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione;
    - c. il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
    - d. il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
    - e. il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università presso la quale è stato conseguito;
  - 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*in carta semplice*), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto Superiore di Sanità;
  - 3) il permesso di soggiorno CE o l'attestazione di rifugiato ovvero quella dello *status* di protezione sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi terzi).
2. L'Istituto procederà a campione al controllo delle suddette dichiarazioni, richiedendo direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
3. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.



5. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto Superiore di Sanità comunicherà ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

#### Art. 16

1. L'onere finanziario della assunzione conseguente l'effettuazione della selezione di cui al presente bando graverà sulle voci 2009, 2014, 2030, 2038 del bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, per gli esercizi finanziari di competenza.
2. Il presente bando sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà inserito integralmente nel sito *internet* dell'Istituto Superiore di Sanità [www.iss.it](http://www.iss.it), sezione "Bandi di concorso".

Roma, 8/6/2023

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE  
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE  
(Dott.ssa Rosa Maria MARTOCCIA)

Responsabile del procedimento  
Dott. Stefano DI MATTEO  
Direttore dell'Ufficio Reclutamento,  
borse di studio e formazione  
e mail: [uff3rue@iss.it](mailto:uff3rue@iss.it)